



REGOLAMENTO

della biblioteca "SAN BONAVENTURA" in MAIORI (Salerno)

Arti. 1

Sono ammessi a frequentare la biblioteca "San Bonaventura", sita nel convento di san Francesco in Maiori (Salerno), secondo le norme vigenti della legislazione italiana, studiosi e ricercatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Gli utenti di minore età possono accedere previa autorizzazione del Direttore

Art. 2

La biblioteca è aperta tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (orario invernale) e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (orario estivo). Il Direttore stabilisce l'inizio ed il termine dei periodi; può decidere, inoltre, altri periodi di chiusura, in deroga a quelli previsti, per esigenza di servizio.

Art. 3

La consultazione dei fondi librari della Biblioteca è subordinata alla richiesta di appuntamento. Per i frati della comunità, nei giorni e negli orari previsti dall'art. precedente

Art. 4

Il materiale librario è consultabile unicamente nella Sala di lettura.

Art. 5

I volumi in consultazione e/o prestito sono consegnati allo studioso solo dopo la compilazione in ogni sua parte della scheda/prestito in duplice copia per ogni volume prelevato.

Art. 6

Non è consentito che uno studioso (anche se frate) presti a sua volta un volume appartenente alla Biblioteca, né tantomeno che deleghi altre persone per la restituzione dello stesso. Chi preleva un volume è responsabile dello stesso. E' vietato imbrattare il libro, o altro materiale in consultazione e/o in prestito, con matita, inchiostro, neppure per correggere evidenti errori di stampa.

Art. 7

Possono essere ceduti in prestito, a tutti coloro che ne facciano richiesta, solo i volumi schedati e registrati appartenenti a sezioni moderne (dal 1900 in poi). Sono esclusi dal prestito i volumi anteriori al 1900, quelli non ancora schedati, i dizionari, i periodici. In ogni caso il prestito può essere soggetto alla discrezione del Direttore.

Art. 8

Il prestito consentito si riferisce ad un massimo di 3 (tre) volumi per volta e per la durata massima di quindici (15) giorni. Qualora fosse necessario trattenere ulteriormente i volumi, previa autorizzazione del Direttore, lo studioso dovrà rinnovarne personalmente la richiesta impegnandosi a consegnare i volumi nel minor tempo possibile.

Art. 9

Lo studioso si impegna, in caso di utilizzazione di documenti inediti posseduti dalla Biblioteca, a citare la fonte e a fornire alla Biblioteca stessa una copia della pubblicazione o tesi di Laurea.

Art. 10

Nei locali della Biblioteca non possono essere introdotte borse, cartelle, etc. che devono essere depositate all'ingresso. Il Direttore della Biblioteca non è responsabile di denaro o oggetti che vi siano contenuti.

Art. 11

Negli spazi di consultazione, nella sala di lettura e nei locali attigui si osserva silenzio ed è vietato fumare.

Art. 12

Per i documenti di rilevante interesse storico, manoscritti, grafici è consentita la consultazione previa autorizzazione del Direttore della Biblioteca.

Art. 13

Lo studioso può consultare d'esclusivamente i libri richiesti a proprio nome, trascrivendo le proprie annotazioni in appunti personali. La riproduzione in fac/simile è sottoposta alle norme stabilite dalla legge. Per quanto concerne la riproduzione in fac/simile (o fotografica) di volumi di particolare pregio storico, con evidenti fini di pubblicazione è subordinata all'assenso del Direttore.

Art. 14

Gli studiosi che non osservano le norme del presente regolamento, dopo essere stati diffidati, possono essere allontanati temporaneamente o definitivamente nei casi più gravi, dalla Biblioteca. Coloro che si rendono colpevoli di sottrazione o di danneggiamenti vengono deferiti all'autorità giudiziaria.

Art. 15

Il presente regolamento ha validità dalla data posta in calce.

Maiori 17 novembre 2005



Il Direttore
Padre Domenico Vincenzo Langone
Padre Domenico Vincenzo Langone